

## REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE E I CRITERI DI SCELTA DI ESPERTI ESTERNI PER ATTIVITÀ E PROGETTI INTEGRATIVI E FACOLTATIVI.

### PRESTAZIONI DI PARTICOLARI FORME D'INSEGNAMENTO: CRITERI E LIMITI

<i>Articoli</i>	<i>Testo</i>
1.	<p>Per reclutare gli esperti occorrenti per specifiche attività, le cui competenze non sono presenti all'interno dell'istituto, si procederà con l'emanazione, da parte del Dirigente scolastico, di un bando pubblico, da diffondere attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Istituto (Albo Pretorio) e/o con manifesti/locandine in luoghi pubblici, nonché attraverso l'invio per posta elettronica a tutte le scuole della provincia. Lo stesso deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ L'attività didattico-progettuale da realizzare;</li> <li>❖ Le competenze occorrenti da possedere per la realizzazione della stessa;</li> <li>❖ Esperienze nel campo, etc.</li> </ul>
2.	<p>Qualora al bando dovessero rispondere docenti universitari di particolare e comprovata competenza universitaria, questi avranno precedenza assoluta, o saranno comparati i curriculum vitae, solo se più concorrenti.</p>
3.	<p>L'affidamento di incarichi ad esperti esterni e/o agenzie formative è subordinato alle esigenze didattiche previste dai piani progettuali, approvati dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti.</p>
4.	<p>Le materie oggetto di valutazione degli incarichi di cui al punto 3. e previsti dal D.M. n° 44 dell' 1/2/2001 e successive modificazioni, sono coerenti con le attività progettuali approvate nel POF e i progetti europei.</p>
5.	<p>Il Dirigente scolastico, coadiuvato dai docenti, affidatari di incarico di "funzione strumentale" e dai docenti responsabili delle classi coinvolte nei progetti e/o commissioni all'uopo nominate, individua l'esperto e/o le aziende idonei, sulla base dei curriculum professionali aggiornati e inseriti in apposito elenco, denominato "<b>albo esperti</b> ", depositati presso gli uffici amministrativi.</p>
6.	<p>La comparazione dei curriculum avviene, nel rispetto degli artt. 6 comma d, 7 comma 1 e art. 22 del D.L.vo n° 157 del 17/3/1995 e successive modificazioni, elaborando una tabella di valutazione e totalizzando i punteggi parziali attribuiti ai seguenti indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Titoli di studio e professionali;</li> <li>B. Itinerari formativi coerenti con le attività tematiche;</li> <li>C. esperienze certificate in progetti e/o formazione nel settore di riferimento;</li> <li>D. congruità, originalità e valenza del progetto presentato;</li> </ul> <p>A parità di punteggio sarà collocato prima nella graduatoria l'esperto con minore anzianità anagrafica</p>
7.	<p>I criteri indicati nell'art. 6. sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni. Eventuali ulteriori criteri potranno essere, autonomamente, ampliati nel caso lo richiedesse l'area progettuale interessata.</p> <p>I titoli di studio specifici richiesti saranno individuati in coerenza con le attività formative dal Dirigente Scolastico coadiuvato dai docenti, affidatari di incarico di "funzione strumentale" e dai docenti responsabili</p>

	delle classi coinvolte nei progetti e/o commissioni all'uopo nominate.
8.	I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti, impegnati in attività quali FSE e ogni altra attività prevista da norme specifiche, restano quelli prescritti dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n° 41 del 5/12/2003, che si allega al presente regolamento. Sono fatti salvi i limiti previsti dai piani finanziari approvati dai competenti organi preposti ad autorizzare i progetti di cui al presente articolo.
9.	Per ciò che riguarda gli appalti che si possono ritenere di " <b>materia esclusiva</b> ", che data la loro materia specifica di prestazione, non si riescono a reperire più curricula per la comparazione, sarà interpellata direttamente la ditta che ha i requisiti richiesti. Tanto in virtù del DPR 17/3/1995, n. 158, e successive modificazioni.
10.	Nel caso dovesse pervenire anche un solo curriculum vitae, purché ritenuto idoneo per l'attività da svolgere, il Dirigente potrà stipulare con l'esperto il contratto.
11.	I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti aziendali e/o aziende impegnati in attività progettuali previsti nel POF e finanziati dalla Legge 440/97, dal DPR 567/96 e successive modificazioni e da altre fonti, restano quelli previsti dal D.I. 326 del 12/10/1995.
12.	Al personale della Scuola si applicano le tariffe orarie previste dal Contratto collettivo del comparto, corrispondente al profilo professionale e da quanto concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto, quando la norma demanda a quest'ultima di dover stabilire il compenso orario.

**Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N. 18 del 13.02.2016.**